

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E GESTIONE VELOCIPEDI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10.12.2021

PREMESSO

- Il D.L. 10 settembre 2021, n. 121, recante *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”*.
- Il Codice della Strada.
- Il Regolamento di Polizia e decoro urbano del Comune di Viareggio approvato con *delibera di C.C n° 11 del 08.03.16 e successiva modifica art.44 approvata con delibera di C.C. n° 32 del 25.05.2020*
- Gli art.li 923, 927, 928, 929, 931 del Codice Civile.
- L’art. 647 del Codice Penale.

VISTO

L’art. 1 lett. d) del contratto di servizio tra Mo.Ver. S.p.a. e il Comune di Viareggio, il quale ricomprende nella gestione del servizio di rimozione dei velocipedi, le seguenti attività:

- Attività di rimozione delle biciclette;
- Gestione del servizio di ritiro da parte dei proprietari delle biciclette rimosse;
- Gestione delle attività di cessione a terzi delle biciclette non ritirate;
- Attività di rottamazione delle biciclette non ritirate o cedute.

CONSIDERATO CHE

Mo.Ver. S.p.a. intende regolamentare l’attività ricevuta dal Comune di Viareggio al fine di garantire uno standard adeguato di efficienza del servizio di rimozione delle biciclette abbandonate sulla pubblica via o prive degli apparati minimi essenziali per il loro funzionamento.

Tutto quanto sopra, in conformità di quanto previsto nel Regolamento di Polizia e decoro urbano del Comune di Viareggio il quale disciplina, al *Capo 1 “Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro” all’ articolo 3 “Fruizione dei beni comuni”, al comma 10) evidenzia il divieto di:*

“ancorare biciclette ed altro all’arredo urbano, ai pali, ai lampioni, agli alberi o ai segnali stradali, ove siano presenti stalli in quantità sufficiente. Nei luoghi ove non siano presenti nelle vicinanze stalli liberi, l’ancoraggio di veicoli non deve costituire intralcio alla circolazione degli utenti deboli della strada;...”

SI ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha ad oggetto:

- Recupero dei velocipedi abbandonati sulla pubblica via che non siano in sicurezza e di cui né i proprietari, né terzi, siano in grado di assumere la custodia;
- Recupero o spostamento di quei velocipedi che, pur trovandosi in sosta regolare nella pubblica via, si rende necessario rimuovere per motivi di pubblica sicurezza o pubblico interesse
- Gestione della depositaria, consistente nella custodia, restituzione dei velocipedi immessi, loro alienazione e attività relative.

ART. 2 – DIVIETI

I ciclisti, nell'utilizzo della bicicletta, devono attenersi alle norme del Codice della Strada così come previsto per tutti gli altri utenti della strada. Tali norme comprendono sia quelle comportamentali (ad esempio la sosta con intralcio), più generiche, sia quelle più specifiche riguardanti la circolazione dei velocipedi e l'utilizzo dei loro dispositivi luminosi (art. 182 del C.d.S.).

Fatte salve le sanzioni del Codice Penale, in ogni caso sono vietati i seguenti comportamenti:

- Assicurare le biciclette con lucchetto a strutture pubbliche o pertinenze stradali non destinate a tale uso come segnali stradali, alberi, paletti dissuasori;
- Ancorare biciclette ed altro all'arredo urbano, ai pali, ai lampioni, agli alberi o ai segnali stradali;
- Appoggiare biciclette ai cordoni dei marciapiedi.

ART. 3 – RIMOZIONE DEL VELOCIPEDE

L'abbandono delle biciclette è accertato a decorrere da 10 giorni dopo l'affissione su di esse di un preavviso di rimozione da parte di Mover attraverso un avviso codificato, e contestualmente alla memorizzazione dei dati stessi. Tale memorizzazione servirà per effettuare l'eventuale rimozione.

La rimozione delle biciclette, comunque, è sempre ammessa anche in assenza di apposita segnaletica con esclusione del solo divieto di sosta, nei casi in cui queste rappresentino un ostacolo per gli altri utenti della strada.

Gli interventi per la rimozione possono essere effettuati in ogni giorno dell'anno, sia lavorativo che festivo, ed in qualsiasi momento nell'arco delle 24 ore del giorno.

ART. 4 – DEPOSITO DEL VELOCIPEDE E OPERAZIONI CONNESSE

Effettuata la rimozione del velocipede, Mo.Ver. S.p.a. provvederà al suo trasporto ed al relativo deposito e custodia presso un deposito in disponibilità della società.

Ogni velocipede ritrovato nel territorio comunale e depositato presso l'Ufficio preposto deve essere iscritto nell'apposito registro, con un numero progressivo risultante dalla cronologica iscrizione, con la descrizione dell'oggetto, la data, le circostanze del ritrovamento e con allegata la fotografia del velocipite

Sul menzionato registro verranno trascritte tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato.

La società successivamente procederà, ai sensi dell'art. 928 del Codice Civile, alla pubblicazione del loro ritrovamento nella sezione dedicata sul sito internet istituzionale di Mo.Ver. e nell'Albo Pretorio del Comune di Viareggio

ART. 5 – RICONSEGNA DEL VELOCIPEDE AL PROPRIETARIO

Le biciclette verranno restituite ai legittimi proprietari solo in presenza almeno di una delle seguenti condizioni:

- Possesso delle chiavi con cui la bici era assicurata sul luogo;
- Esibizione di una denuncia sporta in data antecedente alla rimozione;
- Chiara e dettagliata descrizione del velocipede.

Per il ritiro, il proprietario deve dimostrare di essere in presenza di una delle condizioni sopraindicate, mettendosi in contatto con gli Uffici di Mo.ver, dove il responsabile del procedimento procederà ad effettuare tutte le verifiche e successivamente alla riconsegna del veicolo.

Solo una volta accertata l'effettiva titolarità del velocipede, sarà possibile prenderne visione per il ritiro.

Contestualmente alla riconsegna verranno addebitate le spese di rimozione e di custodia che vengono quantificate in Euro 15,00 (quindici).

Trascorso un anno dalla data di ultima pubblicazione all'interno del sito internet della società senza che il velocipede sia stato reclamato, Mo.Ver. S.p.a. ne acquisirà la proprietà e potrà procedere alla sua collocazione/utilizzo con le modalità ed i termini stabiliti al successivo art. 6

ART. 6 – MANCATO RITIRO DA PARTE DEI PROPRIETARI

Decorso un anno dalla rimozione, le biciclette non reclamate diventeranno di proprietà di Mo.Ver.. a norma degli art.li 929 e 931 c.c..

Gli oggetti così di proprietà di Mo.Ver possono:

- a) essere alienati tramite asta pubblica, secondo le disposizioni in materia di vendita ai pubblici incanti;
- b) essere destinati ad ausilio degli uffici di Mo.Ve ., in tal caso vengono inventariati nel Registro degli inventari dei beni mobili;
- c) essere devoluti a enti e soggetti pubblici e/o privati, senza fini di lucro;
- d) essere demoliti, eliminati o distrutti.

Il Responsabile del procedimento autorizza la distruzione degli oggetti che si trovano in pessimo stato d'uso o che non rispettano le norme in materia di sicurezza, ovvero che non è opportuno che vengano ricollocati

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla deliberazione di approvazione e si applica anche a tutti gli oggetti custoditi alla predetta data, potendo la società agire a norma dell'art 6..

Per tutto quanto non regolamentato si fa riferimento alla normativa nazionale.

